

16.31.00/5

Lo ole
Lar
Segretari
e



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale Organizzazione
Servizio II

Roma, 6. 10. 2017

Prot. n. 24960
Class. 16.16.01/15

Segretariato regionale Mibact per la Sardegna	
PROT. 4691	DEL - 6 OTT. 2017
CLASS. 16.31.00/5	

Al Segretariato Regionale della Sardegna
Largo Felice 15
09124 Cagliari
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Riconoscimento benefici di legge. Beneficio dell'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973.

In riscontro all'e-mail del 16 agosto 2017, prot. n. 21282, con la quale Codesto Segretariato Regionale ha chiesto maggiori chiarimenti in merito alla possibilità di applicare i benefici previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973 a tutti i lavoratori del Mibact Sardegna che si trovino nelle condizioni lavorative disciplinate dal D.P.R. n. 146/1975, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che il D.P.R. n. 1092/1973, "Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", all'art. 25 prevede che il servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici è aumentato di un quarto per i periodi in cui hanno percepito la relativa indennità di rischio.

Si precisa che a determinare l'applicazione del beneficio dell'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973 è l'effettiva adibizione istituzionale del personale a lavori insalubri, documentata dai responsabili dei plessi amministrativi di appartenenza, così come ha disposto la Sentenza della Corte dei Conti n. 331/2015.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale rammentata, deve ritenersi superato quanto previsto con circolare n. 243 del 7 giugno 2011, allegata alla presente. La norma, dunque, si applica al personale anche non avente qualifica di operaio, atteso che il focus della fattispecie in esame è la tipologia di attività svolta al di là della qualifica ricoperta.

Si specifica, poi, che il D.P.R. n. 146/1975 rubricato "*Regolamento di attuazione dell'art. 4 della l. n. 734/1973, concernente la corresponsione di un'indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato*", prevede un'indennità da corrispondere al personale per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute come quelle che impongono il contatto con sostanze nocive o comunque insalubri, elencate nei gruppi III e IV della Tabella A allegata al citato D.P.R.

Risulta pacifico, dunque, che il beneficio di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973 è applicabile anche a tutto il personale che si trovi nelle condizioni lavorative previste dal D.P.R. 146/1975, ossia che svolga lavori insalubri, specificamente documentate, ed al quale sia già corrisposta l'indennità di rischio.

Ciò posto, a parere della scrivente Direzione Generale nulla osta alla concessione ai dipendenti del Mibact Sardegna del beneficio pensionistico di cui si discute tenendo conto del caso singolo ed assicurandosi che il personale svolga effettivamente attività nocive per la salute.

Si rammenta, infine, che la procedura per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di ottenere il beneficio *de quo* e il decreto di riconoscimento dei periodi di servizio utili ai fini del calcolo della maggiorazione di cui trattasi spettano al Dirigente dell'Istituto presso il quale il dipendente presta la propria attività lavorativa.

Tanto rappresentato per quanto di competenza si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
(Dot.ssa Paola PASSARELLI)